

RISOLUZIONE N. 18/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 15 maggio 2026

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

L'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 riconosce, nell'anno 2026 e alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Il credito di imposta previsto dal citato articolo 1, comma 448, della legge n. 199 del 2025 è pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito di imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui al periodo precedente.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, n. 56564, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in argomento e sono state definite le modalità di trasmissione telematica.

Il credito di imposta di cui al citato articolo 1, comma 448, della legge n. 199 del 2025, è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, secondo i requisiti di cui al punto 4 del citato provvedimento del Direttore.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7041” denominato “Credito d'imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato “*AAAA*”.

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, n. 56564, pena lo scarto del modello F24.

Per il credito di imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge

30 dicembre 2025, n. 199, è utilizzato il codice tributo “7034” istituito con
risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente